

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dell'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2022-2023.

Determinazione n. 1970 del 27/02/2024

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dell'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2022-2023.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2024-S167-00014
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dell'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2022-2023.

RIFERIMENTO : 2024-S167-00014

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 disciplina al Titolo V, Capo II, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio; in particolare, l'articolo 76 della citata legge provinciale prevede la concessione di assegni di studio a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie.

Il Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, disciplina, al Capo III, le modalità di concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie per le spese di iscrizione e frequenza; in particolare l'articolo 20 del citato Regolamento prevede che la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, stabilisca i criteri di valutazione della condizione economica familiare, i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio e la misura minima e massima dello stesso.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 2 ottobre 2020 sono stati approvati i criteri di valutazione della condizione economica familiare ICEF e le modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, valevoli a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021.

Con deliberazione n. 1843 di data 14 ottobre 2022 la Giunta provinciale ha stabilito di modificare, per l'anno scolastico 2022/2023, i termini per la presentazione delle domande di assegno di studio, al fine di attivare la nuova procedura informatica che prevede l'utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche paritarie convenzionate, di specifici dispositivi tecnologici per l'apposizione delle firme digitali (in sostituzione delle firme autografe) nonché per la trasmissione certificata delle istanze.

Trattandosi di un intervento che richiedeva, in fase di avvio, una pianificazione delle attività per il corretto funzionamento dei nuovi dispositivi in dotazione e dei relativi software, la finestra temporale per la presentazione delle domande di assegno di studio relative all'anno scolastico 2022/2023 è stata individuata, dalla citata deliberazione n. 1843/2022, nel periodo dal 21 novembre 2022 al 4 febbraio 2023.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" stabilisce,

all'articolo 71, le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; l'articolo 75 del citato decreto prevede che qualora dal controllo di una dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022, sono state approvate le "direttive in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00"; in particolare l'allegato A) della citata deliberazione stabilisce quanto segue:

- al punto 6 "Controlli sulle dichiarazioni ICEF", che il controllo sui dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché le eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di riscontro di false dichiarazioni rese nella domanda, rimangono in capo alle strutture, soggetti o enti competenti per l'assegnazione dei benefici, e inoltre che alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda, in particolare alla decadenza dal beneficio in tutti i casi in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente per la concessione o per la quantificazione dello stesso;
- al punto 11 "Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive", che in caso di accertata presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR

445/2000, l'Amministrazione dichiara la decadenza (totale o parziale) dal beneficio, se già

RIFERIMENTO : 2024-S167-00014

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

concesso, e dispone il recupero delle somme indebitamente percepite. In particolare, dispone la decadenza totale quando il controllo sulla dichiarazione rivela la non sussistenza di un requisito presupposto necessario per l'ammissione al beneficio. Quanto invece la dichiarazione non veritiera riguarda un elemento rilevante ai fini della determinazione del quantum del beneficio, dispone la decadenza dalla parte del beneficio indebitamente conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera.

Con determinazione del Servizio istruzione n. 3098 di data 24 marzo 2023 e s.m. sono stati concessi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie gli assegni di studio per l'anno scolastico 2022-2023; nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale della citata determinazione, sono indicati i nominativi dei beneficiari e l'ammontare degli assegni concessi.

Con notifica di data 6 dicembre 2023, assunta a protocollo n. 912475 di data 7 dicembre 2023, è stata segnalata al Servizio istruzione la modifica, per ravvedimento operoso, delle dichiarazioni ICEF connesse alle domande di assegno di studio ID 15543816, presentate dalla signora C.S. per l'anno scolastico 2022-2023. A seguito della rettifica delle dichiarazioni ICEF, l'importo del beneficio spettante è variato, per ciascuna domanda, da euro 1100,00 a euro 103,00.

Con lettera raccomandata del Servizio istruzione protocollo n. 944061 di data 19 dicembre 2023, è stato comunicato alla signora C.S. l'esito della modifica delle dichiarazioni ICEF connesse alla domanda di assegno di studio ID 15543816, nonché l'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza parziale del beneficio e al recupero dell'indebito vantaggio percepito, invitando l'interessata ad inviare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.

Preso atto che entro la scadenza sopra indicata non è pervenuta alcuna comunicazione, si rende necessario disporre con il presente provvedimento la decadenza parziale dell'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2022-2023, alla signora C.S. con la determinazione del Servizio istruzione n. 3098 di data 24 marzo 2023 e s.m. e procedere al recupero della somma complessiva di euro 997,00, pari all'indebito vantaggio percepito.

Considerato che, ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato.

Dato atto che è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Preso atto che nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al

dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Visto l'articolo 53 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- visto il Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022;

RIFERIMENTO : 2024-S167-00014

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

- visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la decadenza parziale dell'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2022-2023, alla signora C.S. con la determinazione del Servizio istruzione n. 3098 di data 24 marzo 2023 e s.m.;

2. di disporre, per quanto esposto in premessa, che per effetto della decadenza parziale dell'assegno di studio di cui al precedente punto 1, la signora C.S. deve restituire alla Provincia autonoma di Trento la somma complessiva di euro 997,00 pari all'indebito vantaggio percepito, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

3. di dare atto che, decorso il termine di cui al punto 2, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo oggetto di revoca, con l'addebito degli interessi di mora, delle spese di riscossione e quant'altro dovuto in base alle presenti disposizioni di legge, a termini dell'art. 51 della L.P.

14 settembre 1979, n. 7;

4. di accertare e imputare l'importo di euro 997,00 al capitolo E 132360-006 dell'esercizio finanziario 2024;

5. di accertare e imputare sul capitolo E121150-010 dell'esercizio finanziario 2024 gli interessi maturati dopo il termine posto per il pagamento e quantificati al tasso legale vigente periodo per periodo fino al soddisfo;

6. di dare atto che, ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato, ferma restando la possibilità di accesso in base alla normativa vigente;

7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;

8. di dare atto che il procedimento avviato in data 6 dicembre 2023 termina con la data del presente provvedimento;

9. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

RIFERIMENTO : 2024-S167-00014

Pag 4 di 5 FG - CC

Num. prog. 4 di 5

001 ALLEGATO RISERVATO

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Monica Zambotti RIFERIMENTO : 2024-S167-00014

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5